Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 6 luglio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 577.

Erezione in ente morale del Ricovero dei vecchi inabili al lavoro « Coniugi Valpreda Carlo - Capitolo Luigia », con sede in Castagnole Monferrato (Asti).

N. 577. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero dei vecchi inabili al lavoro « Coniugi Valpreda Carlo - Capitolo Luigia », con sede in Castagnole Monferrato (Asti), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 578.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una quota di eredità.

N. 578. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare la quota di eredità disposta in suo favore dalla signora Maria Feroci, con testamento pubblico in data 17 aprile 1931-IX, ricevuto dal notaio Fausto Palamidessi di Pisa e registrato, in seguito al decesso del notaio rogante, presso l'Archivio notarile di Pisa il 20 maggio 1940-XVIII, al n. 1263 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 579.

Approvazione del nuovo statuto per il conferimento del posto di studio « Vittorio De Rossi », a favore di giovani di Cittaducale (Rieti).

N. 579. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto per il conferimento del posto di studio « Vittorio De Rossi », a favore di giovani di Cittaducale (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 580.

Autorizzazione alla « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » ad accettare un legato.

N. 580. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate », viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto in suo favore dalla signora Luigia Chierichetti.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 maggio 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio,

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca *Elena O.*, di stazza lorda tonn. 137, iscritta al numero 81 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio: dalle ore 8 del 10 marzo 1943;

Motopesca *Vincere*, di stazza lorda tonn. 46,41, iscritta al numero 263 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 12 del 9 marzo 1943;

Motopesca *Vulcania*, di stazza lorda tonn. 90,93, iscritta al numero 926 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 17 marzo 1943;

Motopesca *Rosa,* di stazza lorda tonn. 29,60, iscritta al numero 187 del registro galleggianti dell'Ufficio locale di Baia: dalle ore 12 del 7 febbraio 1943;

Motopesca *Nuovo S. Antonio,* di stazza lorda tonnellate 19,47, iscritta al numero 872 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 17 del 2 febbraio 1943;

Motopesca *S. Andrea,* di stazza lorda tonn. 18,65, iscritta al numero 1269 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 18 del 10 febbraio 1943;

Motopesca *S. Giovanni,* di stazza lorda tonn. 25,28, iscritta al numero 55 delle matricole del Compartimento marittimo di Civitavecchia: dalle ore 8 del 1° febbraio 1943;

Motonave *Sacro Cuore di Gesù,* di stazza lorda tonn. 5794, iscritta al numero 960 delle matricole dell'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 25 febbraio 1943;

Motonave *Primero,* di stazza lorda tonn. 55,92, iscritta al numero 2339 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 27 febbraio 1943;

Motoveliero *Vincere,* di stazza lorda tonn. 28,87, iscritto al numero 1036 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 17 del 17 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1943-XXI
Registro n. 8 Marina, foglio n. 427.

(2306)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 giugno 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro della Fondazione Littoria per la piccola pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La Fondazione Littoria per la piccola pesca, Ente morale istituito con R. decreto 15 settembre 1936-XIV, è mobilitato per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 332.

(2315)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 giugno 1943-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con proprio decreto in data 8 marzo 1939-XVII;

Vedute le modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dall'assemblea generale dei soci e dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 27 marzo e 2 aprile 1943-XXI;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito Sezione credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna:

L'art. 19 è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione dell'Istituto e delibera:

(*Omissis*);

17) sulle operazioni di cui alle lettere: *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *o*), *p*), *s*), *t*), dell'art. 50;

(*Omissis*) ».

L'art. 50 è modificato come segue:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*);

t) in operazioni di fideiussione garantite da deposito di titoli di cui alla lettera *a*), da libretti o conti

correnti di propria emissione, o da aziende di credito e, in casi eccezionali, da cambiali munite di due firme di notoria indiscussa solvibilità, con scadenza non oltre i sei mesi.

Tali operazioni non potranno eccedere nel complesso il 2 % delle attività amministrate dall'Istituto ».

L'art. 52 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche amministrazioni, che risulti regolarmente costituito e notificato all'amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali munite della sola firma di traenza di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, limitatamente però alla somma di L. 300.000 per ciascun obbligato e per un ammontare complessivo che non superi il 3 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso nominativo non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

(2288) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 15 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto del 20 luglio 1937-XV;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. avv. Alfredo Bruchi, Senatore del Regno è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, per il biennio 1943-1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

(2289) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo, approvato con proprio decreto in data 23 dicembre 1940-XIX;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, con il quale il N. H. dott. Giovanni Vitali Rosati e il comm. avv. Paride Tassoni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il N. H. dott. Giovanni Vitali Rosati e il comm. avvocato Paride Tassoni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), per il quinquennio 19 aprile 1943-XXI-18 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2311)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e di due vice presidenti della Cassa di risparmi di Livorno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, approvato con proprio decreto in data 28 marzo 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 18 novembre 1938-XVII, con i quali il conte cav. di gr. cr. Marco Tonci-Ottieri della Ciaja, il cav. di gr. cr. Guido Farello e il Cons. naz. comm. Raffaello Foraboschi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmi predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. dott. Marco Tonci-Ottieri della Ciaja è confermato presidente e il cav. di gr. cr. dott. Guido Farello non che il Cons. naz. comm. Raffaello Foraboschi sono confermati vice presidenti della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, per il quinquennio 19 aprile 1943-XXI-18 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.

Proroga del Concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, recante provvedimenti per l'olivicoltura;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo, registro n. 13 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 165, col quale veniva bandito il Concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo;

Visto il decreto 6 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 17, registro n. 6 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 26, col quale sono stati prorogati di un anno i termini del concorso stesso;

Considerato che non in tutte le provincie è stato possibile ultimare i lavori relativi al concorso entro i termini prescritti dall'anzidetto decreto;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1942-XXI, per l'accertamento dello stato finale degli oliveti concorrenti, viene prorogato al 30 giugno 1943-XXI. In conseguenza, alle date del 31 marzo 1943-XXI e 20 aprile successivo, rispettivamente stabilite per la formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti stessi e per la trasmissione degli atti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vengono prorogate al 15 e al 20 luglio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1943-XXI
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 250. — LESEN

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Sdoppiamento dell'Ufficio atti pubblici di Roma negli uffici: « Primo ufficio atti pubblici (atti notarili) » e « Secondo ufficio atti pubblici (atti in forma pubblica amministrativa) ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927-VI, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio atti pubblici di Roma, per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti pubblici di Roma è sdoppiato nei due uffici: « Primo ufficio atti pubblici (atti notarili) » e « Secondo ufficio atti pubblici (atti in forma pubblica amministrativa) », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due Uffici di Roma: « Primo ufficio atti pubblici (atti notarili) » e « Secondo ufficio atti pubblici (atti in forma pubblica amministrativa) ».

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro 12 Finanze, foglio 139. — LESEN

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	AZIENDA DELLO STATO.
ROMA Primo ufficio atti pubblici (atti notarili).	1. Registrazione degli atti pubblici rogati da notaio, con tutti i servizi inerenti, e con la riscossione di tutte le tasse e diritti relativi, principali ed accessori. 2. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 3. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Cassa nazionale del notariato. 2. Competenze per atti coattivi. 3. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
	AZIENDA DELLO STATO.
Secondo ufficio atti pubblici (atti in forma pubblica amministrativa).	1. Registrazione degli atti stipulati in forma pubblica amministrativa con tutti i servizi inerenti, con la riscossione di tutte le tasse e diritti relativi, principali ed accessori. 2. Diritti di segreteria. 3. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 4. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Competenze per atti coattivi. 2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2304)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.
Cessazione dalla carica di membro della Commissione esaminatrice del concorso a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° aprile 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

Visto il decreto Ministeriale del 10 agosto 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è prorogato a tutto il 2 ottobre 1942-XX;

Visto il decreto Ministeriale del 30 settembre 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è prorogato a tutto il 15 febbraio 1943-XXI;

Visto il decreto Ministeriale del 28 febbraio 1943-XXI, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale del 1° aprile 1943-XXI, col quale, il colonnello A.A.r.n. Liuzzi Oronzo ha cessato dalla carica di membro della Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato;

Decreta:

Il maggiore A.A.r.s. Furlotti Adriano dal 25 maggio 1943-XXI, cessa dalla carica di membro della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso per titoli e per esami a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2302)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione di un immobile dal Governatorato di Roma.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto il deliberato del Governatorato di Roma di cedere gratuitamente un'area di mq. 5000,32 nei pressi del parco Nemorense, alla Gioventù italiana del Littorio, per la costruzione di un campo sportivo e di una Casa del Balilla;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduta la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare, dal Governatorato di Roma, la donazione dell'area di mq. 5000,32 sita in Roma nei pressi del parco Nemorense, e di autorizzare il comandante federale di Roma a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2130)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 29 giugno 1943-XXI il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n 449, concernente unificazione della tariffa delle imposte di consumo.

(2318)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 29 giugno 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 maggio 1943-XXI, n. 456, concernente deroga all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.

(2317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione del pesce fresco

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Commissariato generale per la pesca, ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali da applicare ai prezzi alla produzione del pesce fresco pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio, per ottenere i prezzi relativi alle successive fasi di scambio, fino al consumo, nei mercati interni.

A) Maggiorazioni da applicare ai prezzi alla produzione, per ottenere i prezzi da grossista a dettagliante, per merce resa franco mercato all'ingrosso:

1) ghiacciatura, confezionatura, imballaggio: L. 42,50 al quintale;

2) cali, sfridi, rischi e margine per il grossista: 14 %;

3) spese di trasporto dal mercato di produzione al mercato di consumo: da determinare localmente dalla Sottocommissione competente;

4) diritti di mercato: da determinare localmente, secondo il regolamento comunale vigente.

B) Maggiorazione da applicare ai prezzi da grossista a dettagliante, per ottenere i prezzi al consumo:

margine del dettagliante:

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 24 %;

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti: 26 %;

c) nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti: 28 %;

d) nel Governatorato di Roma (in relazione agli speciali oneri della distribuzione governatoriale): 30 %.

Le maggiorazioni indicate in *A* e *B* dovranno essere applicate soltanto per le vendite effettuate nei mercati di consumo; nei mercati di produzione, il prezzo al consumo dovrà essere determinato maggiorando i prezzi alla produzione del solo margine del dettagliante.

Per i pesci da vendere a taglio sono autorizzati i seguenti cali peso:

1) Rombo, Dentice e Ombrina: 15 %;

2) Tonno e Pesce spada: 30 %;

3) Gatto o Gattucio, Palombo e Spinarolo: 33 %;

4) Razza, Squadro, Pesce Angelo, Squalo, Tomazzo o Bavoso e Vacca: 35 %;

5) Storione e Pescatrice o Martino: 45 %.

Per i Mitili i prezzi al consumo saranno determinati maggiorando i prezzi alla produzione soltanto dei seguenti elementi:

1) spese di trasporto: da determinare localmente come sopra indicato;

2) calo peso: da determinare localmente in relazione alla stagione nella quale il prodotto viene immesso al consumo;

3) margine del dettagliante, come sopra indicato.

I margini del dettagliante sopra citati dovranno essere applicati soltanto per le vendite nei negozi e nei mercati rionali coperti; per le vendite effettuate, invece, nei mercati rionali scoperti e dai venditori ambulanti, i margini stessi dovranno essere diminuiti almeno del 4 %.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2319)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1943-XXI - N. 123

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9397
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,70	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,85
Id. 3,50 % (1902)	85,15
Id. 3 % lordo	70,75
Id 5 % (1935)	88,35
Redimib. 3,50 % (1934)	78,125
Id. 5 % (1936)	92,55
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	92,55
Id. 5 % (15-2-50)	92,125
Id. 5 % (15-9-50)	91,725
Id. 5 % (15-4-51)	91,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6842 - Data: 17 settembre 1942 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi Intestazione: Massari Pompeo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38292 - Data: 17 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma Intestazione: Tirillò Dante fu Augusto - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 Data: 30 novembre 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale Capitale L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9653 Data: 10 settembre 1942 . Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Salerno Intestazione: Cuozzo Carmine fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale Capitale L. 800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6326 Data: 30 dicembre 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria Intestazione: Langosco Luigi fu Francesco Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Data: 8 luglio 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Enna Intestazione: Bellomo Francesco fu Angelo Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 Data: 11 dicembre 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Teramo Intestazione: Pelusi Fioravante di Felice Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11070 Data: 26 gennaio 1942 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo Intestazione: Antonuzzi Antonio fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 Data: 19 febbraio 1942 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siena - Intestazione: Asilo infantile di Buonconvento - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo B. T. 5 % - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 Data: 21 agosto 1942 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova Intestazione: Vercesi Giuditta fu Mauro - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo P. N. 5 % - Capitale L. 200

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1981)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida pel tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906), n. 670677, di annue L. 630, intestato a Maineri Francesco fu Antonio.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla chiesta pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(769)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto in data 28 gennaio 1943, n. 40732, col quale venivano dichiarate vincitrici delle condotte dei comuni di Cassino, Torrice, Ceccano e Villa S. Stefano, vacanti al 30 novembre 1940, rispettivamente le ostetriche Baldino Restituta, Boccia Apollonia Cesidia, Lora Clelia, Bufferla Romilde;

Considerato che le predette hanno dichiarato di rinunciare alle condotte sopraindicate;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione di altre vincitrici del concorso in base alla graduatoria, e all'ordine di preferenza delle sedi dalle concorrenti indicate nelle domande di partecipazione al concorso stesso;

Interpellate le concorrenti risultate idonee;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte di cui sopra e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

Boccia Apollonia Cesidia a Cassino;
Coaduro Ida a Ceccano;
Giagnoni Iole a Torrice;
Belli Loreta a Villa S. Stefano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 17 giugno 1943-XXI

Il prefetto: GULOTTA

(2265)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.